

I MOSTRI DEL PROCESSO BREVE

FRANCO CORDERO

Mercoledì sera 18 novembre la Consulta Pdl, comitato pensante de rebus iustitiae, tiene una sessione conviviale presieduta dall'on. Nicolò Ghedini, inventore del processo cosiddetto breve, diciottesima lex pro divo Berlusconi; e i cervelli elucubrano sul seguente tema: quali punte smussare affinché il capolavoro risulti invulnerabile da dubbi d'invalidità costituzionale (gli stregoni apprendisti v'erano incappati tre volte). Bella questione ma sarebbe meno arduo quadrare i cerchi o disegnare triangoli la cui somma dia più o meno dei soliti 180°, nella geometria euclidea beninteso. L'idea strepitosa viene da un ddl n. 878, sotto insegna Ds, XV legislatura. I berluscones la inforcano con alcune varianti utili al Sire: è storia vecchia, databile dalla Bicamerale 1997-98, che ex comunisti cerchino l'intesa sulla giustizia; rectius, come sciogliere gl'incomodi del quasi padrone d'Italia. Eccola: imporre tempi massimi, rispetto agl'incensurati; due anni nel primo grado, escluse le indagini preliminari; altrettanti in appello; idem davanti alla Cassazione; e il processo svanisce appena superi una delle tre soglie. Alta stregoneria. Che io sappia, e credo d'intendermi delle fisio-patologie giudiziarie, non era mai avvenuto, infatti mancano le parole tecniche con cui dirlo: chiamiamola sopravvenuta improcedibilità, non risultando una sentenza tempestiva; ad esempio, il termine scade dopo la condanna confermata in appello; accusa, prove, due condanne, sprofonda tutto nella curva dell'oblio, come i sogni dissipati dall'alba. Fenomeno inaudito (l'estinzione del processo civile non scalfisce i diritti delle parti né toglie effetto alle sentenze), e ripugna al sistema: l'obbligo del pubblico ministero (art. 112 Cost.) implica azioni irrettrabili; le ruote del processo girano da sole fino alla decisione sul reato. Siamo al quarto concepimento abortivo, dopo i due lodi e l'appello interdetto al pubblico ministero. Finché esista l'art. 112 Cost., aborrito dalla corte d'Arcore, i processi non svaniranno d'incanto ai rintocchi della mezzanotte: quel pubblico ministero ha agito perché doveva; l'effetto è irreversibile; tribunale o corte competenti giudicheranno, assolvendo o condannando, salvo che un'amnistia o il tempo criminofago inghiottano l'ipotetico reato (il Beneamato, infatti, pretendeva un secondo taglio alla prescrizione, essendosela già accorciata una volta).

Quattro secoli fa fioriva una letteratura del mostruoso: Ambroise Paré scrive in francese, 1573; Fortunio Liceti in latino, 1616; su materiali raccolti dal maestro Ulisse Aldrovandi, Bartolomeo Ambrosini compila una *Monstrorum Historia* riccamente illustrata (Tebaldo, Bologna 1642). A p. 368 appare una donna con testa d'asino, piedi ungulati, corpo squamoso: normali seno e addome; dal coccige spunta la testa d'un gallo. Ha mammelle femminili anche il giovinetto nella figura seguente, unicorno, viso regolare, lieve smorfia: dai fianchi in giù esibisce un corpo da sirena fino al monopiede in forma d'artiglio; un occhio guarda da sotto, incastonato nel ginocchio. L'argomento poneva questioni teologali: se la deformità sia accidente o abbia un senso inquadrabile nell'Intelligent Design; secondo sant'Agostino, spesso incline al noir, senza i mostri il mondo sarebbe meno armonioso; nella favola pia li fabbrica Iddio a titolo d'avvertimento affinché cambiamo vita schivando duri castighi; altri li

considerano «errores naturae» senza significati particolari; ogni tanto qualcosa va storto. Ora, il mostruoso alligna anche nel mondo elaborato dall'uomo: le norme sono materia artificiale; basta vedere cosa combinano i berlusconiani. L'Italia vive una regressione a forme politiche primitive, anzi al crudo dominio prepolitico, come avesse dimenticato Locke, Montesquieu, i giusnaturalisti, l'illuminismo, i teoremi del pensiero liberale e addirittura san Tommaso. La procedura cosiddetta breve equivale all'ermafrodito con quattro braccia e gambe (Aldrovandi, p. 493) o al vitello e cane bipede (ivi, 526 sg.), né esistono dubbi sul perché nascano creature simili: l'Amatissimo ha una paura blu dei processi, sebbene li definisca «farsa» («ricaccerò l'accusa in gola a chi l'ha formulata» o simili battute da fanfarone); fallito due volte il colpo dell'immunità, ordina una legge mostruosa che ne sotterri migliaia, inclusi i suoi. Detto e fatto: gliel'allestiscono sul tamburo; nel loro calcolo ne svaniranno solo 50 mila.

L'idea dei sei anni massimi, con tre termini biennali, vale rispetto ai giudizi futuri. Al Dominus interessano quelli che gli pendono addosso, e una norma transitoria ricalcata sull'augusta persona li decapita appena scadano i due anni in primo grado. Qui pullulano nuovi aspetti d'invalidità, ex art. 3 Cost. (articolo maledetto, gli toglie il sonno): i cittadini non sono più eguali davanti alla legge se uno esce indenne, mentre accuse meno gravi persistono perché la sentenza ha preceduto d'un giorno l'entrata in vigore del lodo pro divo Berlusconi; è altrettanto irragionevole escludere i recidivi (quante volte gli ancora sine censura sono molto pericolosi, mentre è innocuo chi abbia un singolo precedente veniale); e grida vendetta includere nel favore delitti come la corruzione (tanto più in atti giudiziari), patita da tutti, specie dai poveri diavoli, se è vero che le £. 10 mila miliardi annue ingoiate dall'occulto fisco criminale nei primi anni Novanta sono cresciute a 60 miliardi d'euro, dodici volte tanto, contando anche le distorsioni del mercato. I tempi giudiziari non saranno più corti nemmeno d'un minuto finché manchino le risorse, vigendo procedure comodamente sfruttabili dai perditempo (vedi gli interminabili dibattimenti berlusconiani): molti cadranno sotto la mannaia perché degli accidenti li hanno allungati o i difensori erano furbi nella manfrina defatigatoria; gli altri seguiranno; e va in fumo l'eguaglianza coram lege. Abbiamo visto cinque motivi d'invalidità. Il sesto salta fuori dai numeri. Nel calcolo degli inventori, questo ddl liquida 50 mila processi; l'effetto d'una amnistia, ma in tema d'amnistia e indulto l'art. 79 Cost. richiede maggioranze ad hoc (art. 179 Cost.): i due terzi dei componenti ciascuna Camera, su ogni articolo e nel voto finale; anche stavolta la pentola del diavolo resta senza coperchio